

COMUNE DI SALA BOLOGNESE
(Provincia di Bologna)



***CRITERI DI PROGRAMMAZIONE DEGLI ESERCIZI DI
SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE***

(art. 4 della L.R. 26 luglio 2003 n° 14)

AGGIORNAMENTO AI SENSI D.G.R. n. 1879 del 23/11/2009)

Approvato con deliberazione consiliare n° 60 del 29/09/2010

Art. 1 – OGGETTO

1. Il presente documento, a seguito dell'aggiornamento delle direttive regionali con D.G.R. N. 1879 del 23/11/2009, stabilisce i **criteri di programmazione** per il rilascio delle **autorizzazioni** per i **nuovi** esercizi di somministrazione alimenti e bevande.
2. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande sono attività commerciali libere ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 della Costituzione.

Art. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. I criteri di programmazione si applicano agli esercizi di cui all'**art. 4, comma 2 della L.R. 14/2003, comprese le attività di somministrazione esercitate stagionalmente**. E' altresì assoggettata alla programmazione l'attività di somministrazione che avvenga nell'ambito di **circoli privati non aderenti/affiliati** ad enti od organizzazioni nazionali con finalità assistenziali, ancorché la somministrazione debba comunque per legge essere riservata solo ed esclusivamente ai soci, per effetto delle disposizioni di cui all'art. 3 comma 5, del D.P.R. 235/2001.

2. **I Criteri di programmazione non si applicano alle attività di somministrazione dettagliate al successivo art. 11, e che riguardano:**

- le attività escluse dal campo di applicazione della L.R. 14/2003 (art. 2 co.4);
- le attività indicate all'art. 4, co. 5 della L.R. 14/2003, purchè esercitate entro i limiti e condizioni ulteriormente precisato nella D.G.R. 1879/2009;
- le attività non soggette ad autorizzazione di cui all'art. 9 della L.R. 14/2003.

Art. 3 – FINALITA' DEI CRITERI DI PROGRAMMAZIONE

1. Il quadro normativo che regola il servizio di somministrazione di alimenti e bevande è stato recentemente rinnovato, a seguito del superamento dell'originaria impostazione fondata sulla programmazione numerica. I concetti della nuova pianificazione riconoscono alle predette attività lo svolgimento di un ruolo fondamentale per il mantenimento della vivibilità e della qualità delle relazioni per la loro funzione di aggregazione e socialità.

2. **Le nuove direttive della Regione Emilia – Romagna** sono finalizzate ad aprire la pianificazione comunale verso obiettivi di promozione effettiva della concorrenza e di "utilità sociale" da rendere al consumatore e all'intero territorio comunale, sempre nel rispetto delle normative urbanistiche, edilizie, igienico sanitarie, di sicurezza, di inquinamento acustico, ecc. I criteri seguiti sono peraltro conformi alle prescrizioni della direttiva Comunitaria 2006/123/CE, cosiddetta "Bolkestein", che prevede che l'esercizio di un'attività di servizio possa essere soggetto a limitazioni solamente qualora i requisiti di programmazione non perseguano obiettivi economici, ma siano dettati da motivi imperativi d'interesse generale.

3. La nuova programmazione deve pertanto tenere conto delle **esigenze del consumatore, correlate con problematiche urbanistiche, edilizie ed ambientali**, al fine dello sviluppo di un concetto complessivo di qualità del servizio che tenga conto sia della necessità di aumentare il livello di qualità percepito dai diretti fruitori, sia dell'esigenza, per certi versi contrapposta, di ridurre i possibili impatti esterni sulla collettività dei non frequentatori/clienti.

4. La nuova programmazione comunale può quindi dare una **risposta a problematiche** che frequentemente si pongono in relazione all'attività dei pubblici esercizi di somministrazione quali, primi fra tutti, i problemi di accessibilità da parte delle persone disabili, nonché al più generale problema in termini di disponibilità di **parcheggio**. Su altro versante la programmazione dovrà tenere conto delle questioni di **inquinamento acustico e di tutela ambientale** in più ampia accezione, che non di rado vengono in risalto. La questione **dell'accessibilità per i disabili risponde ad un'esigenza di incontestabile valore sociale**.

Art. 4 – ZONIZZAZIONE E REQUISITI

1. Ai fini dell'avvio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, soggette a programmazione comunale, l'Amministrazione individua la zonizzazione del proprio territorio e definisce la relativa adozione dei requisiti.
2. Tenuto conto delle caratteristiche territoriali del Comune di Sala Bolognese, caratterizzata da:

- Una struttura urbana omogenea per assetto insediativo, seppur suddivisa in frazioni e con qualche differenziazione nelle funzioni prevalenti nelle diverse frazioni;
- La presenza di una buona dotazione di servizi diffusa sul territorio;
- La mancanza di un ambito urbano storico o di particolari ambiti urbani da tutelare, salvaguardare e valorizzare o diversificare;
- Una realtà sociale, culturale ed economica piuttosto omogenea e senza particolari criticità,

ai fini della programmazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, è individuata una **unica zona**, fermo restando gli **ambiti territoriali di ammissibilità** individuati dagli strumenti di pianificazione urbanistica comunale vigenti nel Comune (PSC, RUE, PRG, R.E.).

3. I requisiti fissati dalla programmazione sono unicamente di tipo **strutturali/prestazionali dei locali adibiti in funzione dell'attività di somministrazione**. Non sono stati previsti criteri di tipo soggettivo e/o gestionale. **Essi costituiscono requisiti minimi ed obbligatori per i nuovi insediamenti tutto il territorio comunale e concernono:**

- a) la dotazione di parcheggi;
 - b) la dotazione di adeguate aree per lo scarico merci;
 - c) la presenza di spazi funzionali per la gestione differenziata ed igienica dei rifiuti, allo scopo di incrementare la raccolta differenziata;
 - d) la presenza di servizi igienici per il pubblico in numero adeguato al dimensionamento/tipologia dell'attività che si intende esercitare, di cui almeno uno accessibile ai soggetti diversamente abili e a tal fine opportunamente segnato/i;
 - e) accessibilità da parte dei soggetti diversamente abili alla totalità dei locali destinati alla somministrazione al pubblico e non limitata a parti dell'esercizio;
 - f) il rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico a tutela dei residenti e della collettività.
- 4) Nel rispetto di quanto previsto ai precedenti commi 2 e 3, gli insediamenti derivanti da nuove aperture o trasferimenti di sede, così come pure gli ampliamenti e/o riduzioni di superficie degli esercizi assoggettati alla programmazione comunale **sono liberamente ammessi** su tutto il territorio comunale in quanto **non vengono individuate zone da sottoporre a specifica tutela** per problemi di sostenibilità sociale, ambientale e di accessibilità. In materia di riduzione della superficie di somministrazione non sono fissati, ai soli effetti di cui alla legge regionale n. 14 del 2003, limiti di "superficie minima" degli esercizi.

ART. 5 – SPECIFICHE PER L'ASSOLVIMENTO

1. Si dettano le seguenti specifiche per l'assolvimento dei requisiti:

1.a) assolvimento requisito parcheggi: **si richiede la dotazione di parcheggi pertinenziali e pubblici**, secondo gli standard stabiliti dai vigenti strumenti di pianificazione urbanistica comunale. Vedasi: art. 17 RUE, Tabella comma 9 – U.7 (pertinenziali), oltre alla dotazione prevista nell'ambito sul quale insistono ai sensi del Rue

1.b) aree per lo scarico merci: **non devono essere interferenti con gli spazi dei parcheggi pertinenziali o pubblici;**

1.c) spazi funzionali per la gestione della raccolta differenziata dei rifiuti:

igienica dei rifiuti, degli imballaggi e dei contenitori a perdere prodotti dall'attività.

Gli spazi devono essere **adeguati in ragione delle dimensioni dell'esercizio e tenendo conto della quantità di produzione dei rifiuti stessi.**

Non devono in ogni caso essere individuati nelle aree accessibili alla clientela, né nei vani adibiti alla preparazione degli alimenti e al deposito delle derrate alimentari.

1.d) e 1.e) servizi igienici al pubblico; disciplinato: accessibilità disabili ai servizi e alla totalità dell'area di somministrazione:

Il requisito deve essere assolto secondo quanto
dal vigente Regolamento Comunale di Igiene;
dalla Legge 13/1989 e dal D.M. 236/1989 (in materia di bar-

1.f) tutela dall'inquinamento acustico:

Si richiamano le norme in materia:

- Legge 447/1995;
- D.P.C.M. 14/11/1997
- L.R. 15/2001;
- D.G.R. 673/2004;
- Piano di Classificazione Acustica Comunale e Norme Tecniche di attuazione approvate con Delibera Consiliare n. 38/2009.
- Regolamento Comunale disciplinante l'esercizio delle **attività rumorose a carattere temporaneo** (C/C n. 42/2010).

1.f.1) Lo svolgimento dell'attività di somministrazione deve avvenire **nel rispetto della normativa a tutela dell'inquinamento acustico** che ha introdotto la possibilità di **valutare preventivamente le implicazioni connesse** e conseguenti a determinate scelte gestionali, strutturali e tecniche in ordine all'inquinamento acustico ambientale. Occorre fare riferimento alla **classificazione acustica del territorio comunale nelle sei classi** previste dal D.P.C.M. 14/11/1997. Per ciascuna classe sono definiti i **valori limiti** di emissione e i valori limiti di immissione, questi ultimi distinti in assoluti e differenziali. *(Vedasi tabelle riportate all'art. 5 delle medesime N.T.A., rubricato "Definizione valori acustici e limiti di zona".*

1.f.2) **E' pertanto requisito indispensabile il controllo dell'inquinamento acustico, con riguardo a:**

- macchinari e/o impianti rumorosi installati nell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande (es. condizionatori d'aria, impianti frigoriferi, diffusione musica di sottofondo, apparecchi televisivi ecc.)
- presenza di eventuale attività di intrattenimento che si intende esercitare all'interno dell'esercizio (con strumenti di amplificazione sonora per intrattenimenti musicali di varia natura permanenti o saltuari, musica dal vivo, con presenza di D.J, etc.;
- potenziale incremento dell'effetto di rumorosità diffusa e concentrata sui "ricettori sensibili" posti nelle vicinanze dell'esercizio di somministrazione, da calcolare in funzione delle caratteristiche funzionali dell'esercizio, dall'orario di apertura al pubblico e dalla presenza di aree esterne adibite a superficie di somministrazione.

1.f.3) E' sempre previsto l'**obbligo di insonorizzazione dei locali in tutti i casi di:**

- **nuovi insediamenti** per apertura o trasferimento di sede;
- **locali pre-esistenti**, già sede di somministrazione cessata, **qualora siano oggetto di domanda di apertura o di trasferimento;**
- **ristrutturazione dei locali**, sede di somministrazione attiva o cessata.

1.f.4) **Fermo restando l'obbligo di insonorizzazione:**

a) **per i pubblici esercizi che non prevedono la presenza di sorgenti sonore significative**, cioè tali da perturbare ovvero modificare il clima acustico normalmente presente nell'ambiente esterno e negli ambienti abitativi, deve essere prodotta **dichiarazione** sostitutiva di atto notorio attestante tale condizione, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, **asseverata da un tecnico esperto in acustica, che attesti di avere verificato tali condizioni**, con riferimento alla classificazione acustica comunale della zona ove ricade l'insediamento(*art. 19, comma 6, lett. d) delle N.T.A. sopra citate*). L'operatore dovrà comunque obbligatoriamente segnalare nella domanda (o DIA) se intenda offrire attività di trattenimento e con quali modalità proposte.

b) **in tutti gli altri casi**, deve essere presentata la **Documentazione di Impatto Acustico (DO.IM.A.)** ai sensi dell'art. 8 della Legge 447/1995, redatta da competente tecnico esperto in acustica, la quale deve **documentare il rispetto dei limiti di legge**, sia del rumore generato dalle sorgenti fisse a servizio dell'attività sia delle attività di intrattenimento svolte all'interno del locale, sia del rumore antropico. Nel caso in cui si evidenzii il **superamento** dei limiti di legge, la documentazione di previsione di impatto acustico deve contenere **proposte di isolamento acustico per conseguire il rispetto dei limiti di**

legge. La DO.IM.A deve essere redatta secondo i criteri stabiliti dagli artt. 1 e 6 della D.G.R. 673/2004 e come ulteriormente esplicitato nell'allegato alle N.T.A. Comunali.

1.f.5) Ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 della D.G.R. 673/2004, **l'Autorità di controllo può richiedere la verifica acustica** sperimentale ad attività in esercizio, tesa a dimostrare il rispetto dei valori limite in coerenza con le stime previsionali prodotte. In tutti i casi, il **Sindaco può ordinare** con provvedimento motivato il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibizione parziale o totale delle sorgenti sonore (art. 9 Legge 447/1995; art. 13 L.R. 15/2001). Il Comune provvede a irrogare le **sanzioni** previste dalla legge statale, regionale e dai regolamenti comunali per violazione delle disposizioni in materia.

2. **Attività di trattenimento temporaneo in deroga ai valori limiti di legge**

2.1 Fermo restando la presentazione di quanto indicato ai precedenti punti, resta salvo quanto previsto dagli **artt. 5), 6), 6.1) e 6.2) del Regolamento comunale** disciplinante l'esercizio e relative procedure delle **attività rumorose temporanee**, che si esauriscono in un arco di tempo limitato e/o si svolge in modo non permanente nello stesso sito.

2.2 Ai sensi del predetto regolamento, può essere **assenrito e/o autorizzato** lo svolgimento, in corso d'anno, di **trattenimento a supporto dell'attività principale, anche in deroga ai limiti fissati dalla classificazione acustica**, purchè nel rispetto di tutti i parametri indicati nella tabella A1 allegata al medesimo regolamento (Attività A) e D)).

2.3 **L'operatore è comunque tenuto a presentare dichiarazione e/o domanda nei tempi e con le modalità indicate nel medesimo regolamento.** Qualora l'operatore non sia in grado di rispettare anche solo uno dei parametri indicati nella tabella per le attività in questione, dovrà comunque presentare specifica domanda almeno quarantacinque giorni prima corredata di DO.IM.A.

2.4 Ai soli effetti della disciplina di cui alla L.R. 14/2003, si definiscono **piccoli trattenimenti** svolti a supporti dell'attività principale quelli svolti esclusivamente entro i limiti e caratteristiche di cui al successivo articolo 10.

Art. 6 – ASSOGGETTABILITA' DEI CRITERI DI PROGRAMMAZIONE

1. **Tutti** i requisiti indicati e dettagliati ai precedenti artt. 4 e 5 sono richiesti in caso di:

- a) **NUOVE APERTURE** su nuovi locali;
- b) **TRASFERIMENTI** su nuovi locali;
- c) **RISTRUTTURAZIONI**, sia delle nuove attività autorizzate che degli esercizi pre-esistenti e/o autorizzati precedentemente all'entrata in vigore dei presenti nuovi criteri.
- d) **MANTENIMENTO** di tutti i requisiti nel caso di qualsiasi modifica, ulteriori ristrutturazioni, subingressi, che intervengano sulle attività/locali di cui alle precedenti lettere a), b) e c).

2. Si **definisce ristrutturazione** l'intervento rivolto a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto od in parte diverso dal precedente, comportando eventualmente anche la sostanziale redistribuzione funzionale dell'unità immobiliare.

3. E' richiesto **UNICAMENTE** l'assolvimento del requisito di insonorizzazione di cui al precedente punto 1.f., nel caso di **aperture e/o trasferimenti** di attività di somministrazione **per locali pre-esistenti, già sede della medesima attività**, che siano **cessati o cessino per volontà del titolare, o la cui autorizzazione venga dichiarata decaduta¹, purchè in presenza di tutte le seguenti condizioni:**

¹ Art. 15 L.R. 14/2003

Le autorizzazioni di cui all'art. 8 decadono:

- a) quando il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l'esercizio entro centottanta giorni dalla data del suo rilascio ovvero sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;
- b) quando il titolare dell'autorizzazione non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'art. 6, commi 1, 2 e 3;
- c) quando, in caso di subingresso, il cessionario non avvii l'attività entro sei mesi, salvo comprovati casi di forza maggiore.

- Nel frattempo non sia già intervenuto un cambio d'uso.
- La domanda per i locali venga presentata entro i successivi due anni dalla data della cessazione comunicata e/o decadenza pronunciata, e non si intenda intervenire con ristrutturazione.

Non ricorrendo le suddette condizioni, anche le domande presentate per tali fattispecie saranno **assoggettate all'obbligo di tutti i requisiti** fissati dalla nuova programmazione comunale.

4. Le modifiche, ampliamenti di superficie o qualsiasi altra modifica, diverse dalla ristrutturazione, sui locali pre-esistenti, non comportano alcun obbligo di assoggettamento ai requisiti strutturali/prestazionali di cui alla presente programmazione. Resta in ogni caso **FACOLTA'** del titolare/gestore/subentrante applicare taluno dei requisiti prestazionali fissati per le nuove attività.

5. Rientra nella fattispecie **"NUOVA APERTURA SU NUOVI LOCALI"**, e quindi **assoggettata all'assolvimento di tutti i requisiti**, il locale che, adibito ad attività di somministrazione accessoria all'interno di circoli riservati ai soci, venga adibito, per scelta del circolo stesso, ad **attività imprenditoriale di esercizio aperto a pubblico indifferenziato** (fermo restando che il Circolo è tenuto preventivamente a modificare di conseguenza il proprio statuto circa le attività accessorie svolte, oltre a restituire il titolo abilitativo a suo tempo ottenuto (licenza, autorizzazione o D.I.A.).

6) Si **allegano**:

- tabella schematica fattispecie dei procedimenti assoggettati o non assoggettati ai requisiti strutturali/prestazionali (allegato A1)
- Tabella legenda requisiti applicabili per le fattispecie dei vari procedimenti (allegato A2).

ART. 7 – REQUISITI SOGGETTIVI ED OGGETTIVI PER LE APERTURE E I TRASFERIMENTI DI SEDE.

1. Ai fini dell'abilitazione e dell'esercizio dell'attività di somministrazione, è necessario possedere:

- a) i **requisiti morali** stabiliti dall'art. 71, commi 1 e 2 del D.Lgs. 59/2010.² In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 dell'art. 71 in parola, devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività di somministrazione e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252.³
- b) i **requisiti professionali** stabiliti dall'art. 71, comma 6 del D.Lgs. 59/2010, come ulteriormente precisato dalle Risoluzioni MISE del 18/05/2010, n. 53422, e del 31/05/2010, n. 61559. In caso di società, associazioni od organismi collettivi il possesso del requisito professionale è richiesto al legale rappresentante o altra persona preposta/delegata all'attività di somministrazione.
- c) **I requisiti fissati dalla programmazione, come specificati nel presente piano.**

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività, è inoltre fatto obbligo di:

- aver ottemperato al rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, nonché delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi e, qualora trattasi di esercizi aperti al pubblico, di sorvegliabilità di cui al D.M. 564/1992 (art. 8, comma 5 L.R. 14/2003);
- aver ottemperato al rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza con particolare riferimento alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e di misure di prevenzione incendi (D.G.R. 1879/2009 punto 4).

Per quanto concerne il rispetto dei requisiti igienico-sanitari, si fa riferimento al Regolamento Comunitario 852/2004 oltre che al Regolamento Comunale di Igiene.

Per quanto concerne il rispetto dei requisiti di sorvegliabilità, si rimanda al D.M. riportato in allegato A4.

² Decreto di recepimento della Direttiva Comunicata n. 2006/123/CE – Direttiva Servizi

³ Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia

Art. 8 – DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI

8.1 - DOMANDE PER APERTURE

1. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 64, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. 59/2010, nonché dall'art. 8 della L.R. 14/2003, l'**apertura** degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, è assoggettata a **domanda** per l'ottenimento di autorizzazione comunale.
2. Tutti i requisiti richiesti per l'esercizio vanno **autocertificati dal proponente** in sede di domanda, ai sensi del DPR 445/2000, il quale deve dichiarare:
 - a) la sussistenza dei **requisiti soggettivi** del richiedente (morali e professionali) previsti dalla Legge;
 - b) la dichiarazione in merito al rispetto dei **requisiti fissati dalla programmazione comunale** (*ove previsti in relazione alla fattispecie della domanda*), come meglio specificato al successivo comma 3;
 - c) l'**attestazione** che l'attività di somministrazione per la quale si richiede l'autorizzazione verrà esercitata nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni indicati all'art. **8 comma 5 della L.R. 14/2003, e della D.G.R. 1879/2009.**
3. Inoltre, laddove richiesti, i requisiti **strutturali e prestazionali** vanno **asseverati anche da parte di tecnico abilitato**, fermo restando la presentazione della **DO.I.M.A.** e/o autocertificazione a firma di tecnico espressamente abilitato in acustica secondo le procedure e modalità indicate al precedente articolo 5. Tale asseverazione è richiesta sia **in sede progettuale** (al momento della richiesta di eventuali provvedimenti abilitativi in materia edilizia (D.I.A. o Permesso di Costruire), **che** nell'ambito della **domanda** presentata per la richiesta di autorizzazione amministrativa per l'esercizio. A tal fine, sia la pratica edilizia che la domanda presentata per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, dovranno essere corredati di:
 - a) **asseverazione** a firma di tecnico abilitato, attestante il rispetto dei requisiti, resa secondo conformemente al modello allegato A3)
 - b) **specifico lay-out** finalizzato alla dimostrazione della sussistenza e rispetto dei requisiti fissati dalla programmazione comunale.
4. Alla domanda dovranno pertanto essere **allegati**:
 - a) la documentazione attestante la disponibilità del locale;
 - b) la documentazione di cui al precedente comma 3;**
 - c) documentazione fotografica dell'area di **localizzazione** con individuazione dell'immobile in cui si andrà ad insediare l'attività;
 - d) **planimetria quotata del locale** finalizzata anche alla verifica dei requisiti di sorvegliabilità, in ordine alla localizzazione dell'esercizio, area prospiciente l'accesso, accessi, uscite e collegamenti interni, ripartizione dettagliata dei vani dell'esercizio e loro utilizzo, vani non aperti al pubblico e loro destinazione d'utilizzo, superficie totale e di somministrazione interna ed esterna, progetto di allestimento del locale e layout delle attrezzature.
5. La **mancata presentazione della documentazione relativa alla disponibilità di locale** idoneo nel quale si intende avviare l'attività comporta l'automatica **improcedibilità**.
6. Il **Suap**, attraverso i vari servizi comunali che concorrono all'istruttoria del/i procedimento/i, compie ogni **verifica** in merito ai requisiti autocertificati.
7. Per quanto concerne la **DO.IM.A. o la dichiarazione sostitutiva** in materia di rispetto dei valori acustici, il Comune può avvalersi di **A.R.P.A.** per la verifica della congruità delle dichiarazioni rese, fermo restando le funzioni amministrative di controllo ai sensi dell'art. 15 della L.R. 14/2001.
8. L'**assenza** di uno o più requisiti di cui alle **lettere a) e b)** del precedente comma 2 determina l'assunzione di formale provvedimento di **diniego** della domanda, il quale deve essere preceduto dalla preventiva comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, così come indicato all'art. 21 del regolamento, ai sensi dell'art. 10-bis della Legge 241/1990.

9. Il rispetto delle disposizioni di cui all'attestazione resa ai sensi e per gli effetti della lettera c) del precedente comma 2, è richiesto ai fini dell'esercizio dell'attività, che rimane altrimenti precluso, ma non condiziona il rilascio dell'autorizzazione.
10. Il termine di **conclusione del procedimento** è di **sessanta giorni** dal ricevimento, salvo interruzioni. Decorso tale termine senza interruzioni da parte dell'Amministrazione Comunale, la domanda si intende autorizzata in silenzio-assenso.
11. In caso di verifica positiva, entro sessanta giorni dalla data della presentazione della domanda (o dalla data di presentazione delle eventuali integrazioni), è assunto un **provvedimento** con il quale il Comune:
- riconosce la sussistenza di requisiti morali e professionali idonei all'esercizio dell'attività;
 - dichiara la fattibilità dell'intervento in relazione ai criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni;
 - rilascia **l'autorizzazione oppure assegna un termine di centottanta giorni**, per la realizzazione delle ulteriori condizioni alle quali è subordinato il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività e che attengono al rispetto e alla realizzazione di tutte le condizioni necessarie per poter dare inizio all'attività (comma 2, lett. c).
12. Il termine di cui alla lettera c) di cui al precedente comma 11) può essere **prorogato** per comprovate necessità e comunque con specifica richiesta da presentarsi prima di dare inizio all'attività di somministrazione.
13. Ad avvenuta **concretizzazione** di tutte le condizioni di cui alla lett. c) del precedente comma 10, l'operatore dovrà darne **comunicazione** al Comune, **attestandone** l'avvenuto conseguimento e rispetto ai fini di poter dare inizio all'attività.
14. Nel caso di non rispondenza con l'autocertificazione resa in merito ai requisiti strutturali/prestazionali, si potrà procedere alla **sospensione**, assegnando un termine di novanta giorni, prorogabili in caso di comprovata necessità, fino al ripristino degli stessi.

8.2 - S.C.I.A. (Segnalazione certificata di inizio attività) PER TRASFERIMENTI, RISTRUTTURAZIONI, MODIFICHE

1. Ai sensi dell'interpretazione sistematica di quanto stabilito dall'art. 64, comma 1, secondo periodo del D.Lgs. n. 59/2010 e dell'art. 8, comma 4 della L.R. 14/2003, e come da indicazioni applicative contenute nella Circolare R.E.R. PG 2010/0165274 del 25/06/2010, gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande oggetto di:

- **trasferimento di sede;**
- **interventi di ristrutturazione** così come definiti dal precedente articolo 6, comma 3;
- **modifiche diverse dalla ristrutturazione, compresi gli ampliamenti e/o riduzione di superficie;**

sono assoggettati a **S.C.I.A.**, con **efficacia immediata**, ai sensi dell'art. 19, della legge 241/1990, **come novellato dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica).**

2. Nella **S.C.I.A.** l'interessato dichiara sotto la proprio responsabilità, la sussistenza dei requisiti e condizioni necessari per l'esercizio, allegando la documentazione e/o dichiarazioni previste, con riferimento quindi al possesso dei **requisiti soggettivi, all'avvenuto assolvimento e/o mantenimento dei requisiti prestazionali dei locali secondo quanto previsto dal presente piano** (Art. 6, allegati A2 e A3), **oltre a tutti i presupposti necessari per dare inizio all'attività** (art. 7, co.2) .

3. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 2, **la preliminare pratica edilizia presentata nei casi di legge**, dovrà essere ugualmente corredata della documentazione di cui al comma 3 del precedente articolo 7.

4. Il procedimento della **S.C.I.A.** è espressamente disciplinato dall'art. 19 della sopra citata Legge 241/1990, ai sensi del quale l'amministrazione competente, in caso di **accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, nel termine di sessanta giorni dalla data della presentazione della**

segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies, **fermo restando quanto previsto dall'art. 19, nel caso in cui l'Amministrazione Comunale, in qualsiasi momento, rilevi falsità o mendacità nelle dichiarazioni rese.**

8.3 - SUBINGRESSO

1 - Il subingresso è soggetto a **S.C.I.A. ex art. 19 Legge 241/1990, con efficacia immediata**, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'attività e che il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi. Il subentro negli esercizi autorizzati ai sensi della nuova programmazione comunale comporta il mantenimento in vita dei requisiti che ne hanno legittimato l'apertura.

2 -In tutti i casi di subingresso, anche se relativi ad esercizi attualmente pre-esistenti, il subentrante dovrà **dichiarare la condizione dell'esercizio/attività ai fini del rispetto della normativa acustica**, ovvero se non sono presenti sorgenti sonore significative o se, al contrario, è presente nell'esercizio Documentazione di Previsione Impatto Acustico, a disposizione dell'Autorità di Controllo. (art. 10, co. 6 D.G.R. 673/2004 e art. 19, co. 6 NTA Classificazione Acustica Comunale).

8.4 - MODULISTICA

1 - Il Servizio competente predispose i **modelli** da utilizzare per le **varie tipologie di richieste che sono assoggettate a tutti o taluno dei requisiti**, affinché l'operatore possa trovare una sorta di "guida" anche nell'iter procedurale e sia reso consapevole degli obblighi connessi alla natura dell'attività di somministrazione alimenti e bevande, che non attengono solo al rispetto dei requisiti fissati dalla programmazione comunale.

Art. 9 - TERMINE PER L'ATTIVAZIONE DELL'ATTIVITA'

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 8, co. 6 e dell'art. 15, co.1, lett. a) della L.R. 14/2003, l'operatore **deve attivare l'esercizio entro 180 (centottanta)** giorni dal rilascio dell'autorizzazione (o dalla data di presentazione della SCIA), a pena di **decadenza** dell'autorizzazione stessa, **salvo proroga in caso di comprovata necessità**, da richiedersi comunque prima di dare inizio all'attività di somministrazione.

Art. 10 – DISCIPLINA DEI PICCOLI TRATTENIMENTI

Ai sensi dell'art. 12 della L.R. 14/2003, l'**autorizzazione** rilasciata per l'esercizio dell'attività di somministrazione alimenti e bevande, **abilita allo svolgimento di piccoli trattenimenti**, purchè nel rispetto di tutti i canoni stabiliti dalla D.G.R. 2204/2009. Tale attività deve mantenersi complementare rispetto all'esercizio della somministrazione e svolgersi entro i seguenti limiti:

- affluenza massima di 100 persone all'interno dell'esercizio;
- obbligo di utilizzo degli spazi a servizio dell'esercizio;
- divieto di installare pedane, palchi, strutture di stazionamento per il pubblico (sedie a platea, tribune etc.)
- divieto di pagamento di biglietto all'ingresso;
- divieto di maggiorazione del prezzo delle consumazioni;

Pertanto, indipendentemente dall'ottenimento di eventuale autorizzazione in deroga al superamento dei limiti rumorosi ai sensi del punto 2.2 del precedente articolo 5, l'esercente che intenda effettuare un **trattenimento che non rispetta i suddetti canoni**, è tenuto a munirsi **di licenza di spettacolo ai sensi degli artt. 68 o 69 Tulpis**, previa verifica di agibilità ex art. 80 Tulpis o consegna dei collaudi delle strutture ed impianti allestiti.

Art. 10 – DEROGHE ALLA PROGRAMMAZIONE COMUNALE

1. Ai sensi del punto 5 della D.G.R. 1879/2009 e fermo restando i provvedimenti abilitativi necessari, l'Amministrazione Comunale si riserva, sentite le associazioni del commercio, le organizzazioni sindacali e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative, di **adottare delle deroghe ai suddetti criteri/modalità di applicazione nel caso di:**

a) esercizi di somministrazione previsti nell'ambito di progetti di valorizzazione commerciale di cui all'art. 8 della L.R. n° 14 del 1999, o di programmi di intervento locali per la promozione ed attivazione di centri commerciali naturali (ai sensi art. 10 bis L.R. 41/1997) o di altri progetti volti al recupero e alla riqualificazione di edifici di particolare valore storico classificati dallo strumento urbanistico.

Art. 11 – ATTIVITA' ESCLUSE DALLA PROGRAMMAZIONE COMUNALE

1. I criteri di programmazione comunale non si applicano:

- a) alle attività espressamente escluse dal campo di applicazione della L.R. 14/2003, elencate all'art. 2, co. 4 della legge stessa in quanto disciplinate da altre disposizione di legge, purchè svolte nel rispetto delle condizioni stabilite dalle relative normative di settore e secondo quanto ulteriormente precisato nella D.G.R. 1879/2009.
- b) alle attività di somministrazione svolte nell'ambito delle **strutture di cui all'art. 9 della L.R. 14/2003, svolte in appalto esterno e comunque nell'esercizio di attività d'impresa. Le stesse attività, se svolte direttamente, nei limiti dei loro compiti istituzionali e senza fini di lucro, non sono soggette ad autorizzazione (ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, asili infantili, scuole, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture d'accoglienza per immigrati o rifugiati e altre simili strutture di accoglienza o sostegno).**
- c) alle tipologie di esercizi ed attività espressamente stabilite **dall'art. 4, co. 5 della L.R. 14/2003**, come ulteriormente precisate al punto 3) della D.G.R. 1879/2009, purchè svolte nel rispetto delle condizioni stabilite dalle relative normative di settore e secondo quanto ulteriormente precisato nella D.G.R. 1879/2009.

2. **Le attività di cui alla lettera a) del co.1 sono:**

a) legge 5 dicembre 1985, n. 730 (Disciplina dell'agriturismo) e titolo I della L.R. 4/2009 in materia di esercizio delle **attività agrituristiche e del turismo rurale**; nell'ambito di tali attività, l'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande **fuori dai limiti e condizioni stabiliti dalla normativa dell'agriturismo**, è effettuato sulla base del **possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 8 della legge regionale 14/2003** e relativi requisiti stabiliti, compreso quindi **l'assoggettamento alla programmazione** (cfr. art. 2, co. 4, lett. a) L.R. 14/2003).

b) legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del **turismo**), ove il titolo abilitante autorizza anche alla somministrazione alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati, **salvo quanto ulteriormente specificato al successivo punto 3) lett. h).**

c) decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235 (*Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di **circoli privati***), ovvero somministrazione accessoria nell'ambito dei circoli privati affiliati. (E' invece assoggettata ai criteri di programmazione comunale la somministrazione accessoria nell'ambito dei circoli non affiliati).

d) esercizio saltuario del servizio di alloggio e prima colazione a carattere familiare denominato "**bed & breakfast**". In virtù della disciplina contenuta all'art. 13 della legge n. 16 del 28 luglio 2004 "Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità" è **preclusa** la possibilità della fornitura di servizi aggiuntivi a quelli specificamente indicati nel suddetto art. 13.

e) Non rientra nell'ambito di applicazione della legge regionale 14/2003 e del presente Regolamento il consumo immediato dei prodotti alimentari effettuato ai sensi dell'art. 7, co. 3, del D.lgs. 31/3/1998 n. 114 negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita di prodotti alimentari, a condizione che non si effettui il servizio di somministrazione e che non vi siano attrezzature ad esso direttamente finalizzate. Non costituisce inoltre attività di somministrazione di alimenti e bevande l'assaggio gratuito organizzato dal venditore o da un suo fornitore a fini promozionali o pubblicitari.

f) Non rientra nell'ambito di applicazione della legge regionale 14/2003 e del presente Regolamento l'attività esercitata dalle imprese iscritte all'Albo delle Imprese Artigiane⁴ consistente nella vendita dei propri prodotti sul luogo di produzione e relative operazioni strumentali o accessorie.

⁴ Art. 3, co. 1 della legge 443/1985: "E' artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui alla presente legge, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliaria di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa." (v. anche art. 5 co. 7 della medesima legge).

3. **Le attività di cui alla lettera c) del precedente punto 1)**, rientranti nel campo di applicazione della L.R. 14/2003, sono:
- a) in esercizi ove si svolgono congiuntamente ad attività di **spettacolo, intrattenimento e svago**, quali sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi, cinema, teatri ed esercizi similari;
- b) in tutti i casi in cui l'attività di somministrazione è esercitata all'interno di **strutture di servizio quali centri agroalimentari, mercati all'ingrosso, ecc.;**
 Nelle fattispecie di cui alle precedenti lettere a) e b) l'attività di somministrazione non è soggetta ai criteri comunali di programmazione **solo se si verificano entrambe le seguenti due condizioni:**
- l'attività di somministrazione è funzionalmente e logisticamente collegata all'attività principale e svolge pertanto un ruolo di servizio di natura accessoria rispetto all'attività prevalente;
 - la superficie dedicata all'attività di somministrazione non è prevalente rispetto all'attività principale.
 - Ai sensi di quanto disposto dall'art. 12 della legge regionale n. 14 del 2003, la semplice musica di accompagnamento e compagnia riprodotta da apparecchio o eseguita dal vivo con le modalità stabilite dal Comune non costituisce attività di spettacolo, trattenimento e svago in quanto è la stessa autorizzazione alla somministrazione che ne abilita l'effettuazione. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande ove si effettuino tali attività rientrano pertanto tra quelle soggette ai criteri di programmazione comunale;
- c) negli esercizi situati all'interno delle **aree di servizio** delle strade extraurbane principali e delle autostrade, nelle **stazioni** e sui **mezzi di trasporto pubblico;**
- d) negli esercizi situati nell'ambito degli **impianti stradali di distribuzione carburanti** purché si concretizzino tutte le seguenti **condizioni:**
- d1)** l'impianto di distribuzione carburanti sia dotato del sistema del "post pay", di cui all'art. 2, commi 2 e 2-bis, della legge 28 dicembre 1999, n. 496;
- d2)** l'attività di somministrazione sia funzionalmente e logisticamente svolta in connessione con l'attività di distribuzione carburanti e quindi sia collocata in modo tale da essere facilmente accessibile ai clienti che si recano nell'area di pertinenza del distributore;
- d3)** l'autorizzazione sia rilasciata esclusivamente al titolare della licenza di esercizio di distribuzione carburanti rilasciata dall'U.T.F.;
- e) negli esercizi di somministrazione annessi ai **rifugi alpini;**
- f) **negli esercizi polifunzionali di cui all'art. 9 della legge regionale 5 luglio 1999, n. 14**, nei quali l'attività commerciale può essere associata a quella di pubblico esercizio e ad altri servizi di interesse collettivo, eventualmente in convenzione con soggetti pubblici o privati;
- g) nelle **mense aziendali**, nelle mense **interaziendali**, nei **bar aziendali o interni** e le altre **strutture di servizio non aperte al pubblico** quali i mercati all'ingrosso o i centri agroalimentari ed altre strutture eventualmente individuate dalla Giunta Comunale;
- h)** nelle attività soggette alle disposizioni di cui alla lettera b) dell'art. 2, comma 4, della L.R. 14/2003. Trattasi di "somministrazione esercitata da coloro che svolgono attività **ricettiva** ai sensi della legge n. 135 del 2001. **In virtù di questa deroga, la somministrazione effettuata genericamente al pubblico non è assoggettata ai criteri di programmazione comunale.**
- I titoli abilitativi per le sopraindicate attività **dalla lettera a) alla lettera h)** sono formalizzati nel **rispetto delle disposizioni della legge regionale n. 14 del 2003** ad esclusione di quelle di cui al comma 2 dell'art. 4 (programmazione). **Il titolo abilitativo vincola** l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande al **collegamento funzionale e logistico** con le attività sopraindicate che devono risultare prevalenti. **Tali attività non risultano pertanto trasferibili in altra sede se non congiuntamente all'attività principale cui si riferiscono.**
- i) nelle attività svolte in **forma temporanea**, disciplinate all'art. 10 della legge regionale, per il periodo di svolgimento della manifestazione, fiera, festa, mercato cui si riferisce;
- j) al **domicilio del consumatore**. Al riguardo va precisato che:
- per "somministrazione al domicilio del consumatore" si deve intendere l'organizzazione nel domicilio del consumatore di un servizio di somministrazione di alimenti e bevande rivolto esclusivamente al consumatore stesso, ai suoi familiari ed alle persone da lui invitate;
 - per "domicilio del consumatore" si deve intendere non solo la sua privata dimora, ma anche il locale in cui il consumatore si trovi per motivi di lavoro, di studio e per lo svolgimento di cerimonie, convegni e congressi.

Nota: Per "autorizzazioni" per le attività dalla lettera a) alla lettera j) si intende la D.i.a. con efficacia immediata, presentata ai sensi dell'art. 19, comma 2, secondo periodo, della Legge 241/1990 e s.m.i., come già previsto dal

Art. 12 - VALIDITA' DEI CRITERI

1. La validità dei criteri di cui al presente programma, è fissata nel periodo massimo di anni cinque a decorrere dalla data di esecutività della delibera di approvazione del presente provvedimento.
2. Si possono comunque apportare modifiche sentite le locali associazioni di categoria, sindacali e rappresentative dei consumatori.
3. I requisiti e procedimenti ivi indicati rimangono validi fino a quando non interverranno elementi giuridici che li rendano inapplicabili.

Art. 13 - NORMA FINALE

1. Per quanto non previsto dai presenti criteri di programmazione, è fatto rinvio alle leggi, alle norme e direttive vigenti, alle norme comunali sul procedimento autorizzativo nonché allo statuto ed agli altri regolamenti comunali in quanto applicabili.
2. Il regolamento comunale disciplinante i procedimenti per le attività di somministrazione alimenti e bevande ai sensi della Legge 14/2003 rimane in vigore per le parti non espressamente superate sia dal presente atto che da altri regolamenti comunali, norme statali e/o regionali.

XXXXXXXXXXXX

ASSOGGETTABILITA' DEI REQUISITI

(articolo 6 della programmazione)

A) OBBLIGO ASSOGGETTAMENTO A TUTTI I NUOVI REQUISITI

- **Nuovi insediamenti** per apertura o trasferimento.
(anche nel caso di attivazione della somministrazione in attività commerciali artigianali e di servizio esistenti)
- **Ristrutturazioni(1)** di qualsiasi esercizio, anche di quelli autorizzati ai sensi della precedente programmazione.
- Vedasi inoltre lettera C), ricorrendo l'ipotesi.

B) NESSUN OBBLIGO DI ASSOGGETTAMENTO AI NUOVI REQUISITI

NESSUN REQUISITO PER I LOCALI GIA' SEDE DI SOMMINISTRAZIONE REGOLARMENTE INSEDIATA ED ATTIVATA ALLA DATA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA NUOVA PROGRAMMAZIONE,
nemmeno in caso di modifiche e/o ampliamenti,
salvo che nel caso di ristrutturazione

C) ASSOGGETTAMENTO UNICAMENTE AL REQUISITO OBBLIGO DI INSONORIZZAZIONE

Domande e/o trasferimenti di attività di somministrazione **per locali già sede della medesima attività, autorizzata ai sensi delle precedenti programmazioni**, che siano cessati o cessino per volontà del titolare, o la cui autorizzazione venga dichiarata decaduta, **purchè in presenza di entrambe le seguenti condizioni:**

- Nel frattempo non sia già intervenuto un cambio d'uso.
- La domanda venga presentata entro i successivi due anni dalla data della cessazione comunicata e/o decadenza pronunciata, e non si intenda intervenire con ristrutturazione.

Non ricorrendo le suddette condizioni, anche le domande presentate per tali fattispecie saranno **assoggettate all'obbligo di tutti i requisiti** fissati dalla nuova programmazione comunale e il successivo mantenimento.

(1) Si definisce tale l'intervento rivolto a **trasformare** gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un **organismo edilizio in tutto od in parte diverso dal precedente**, comportando eventualmente anche la sostanziale redistribuzione funzionale dell'unità immobiliare.

LEGENDA:	
REQUISITI APPLICATI AI CASI DI ASSOGGETTABILITA'	
TIPOLOGIA DEL REQUISITO	OBBLIGO IN CASO DI
<p>a) dotazione parcheeggi pertinenziali e pubblici, secondo gli standard stabiliti dai vigenti strumenti di pianificazione urbanistica comunale. Vedasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ art. 17 RUE, Tabella comma 9 – U.7 (pertinenziali) ➤ dotazione prevista nell'ambito sul quale insistono ai sensi del Rue 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ apertura su nuovi locali ➤ trasferimento su nuovi locali ➤ Ristrutturazioni dei nuovi esercizi attivati sia dei preesistenti(1) ➤ Mantenimento di tutti i requisiti sia in caso di successive modifiche, ristrutturazioni, subingressi.
<p>b) Presenza adeguate aree per carico e scarico merci, non interferenti con gli spazi dei parcheggi pertinenziali o pubblici</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ apertura su nuovi locali ➤ trasferimento su nuovi locali ➤ Ristrutturazioni dei nuovi esercizi attivati sia dei preesistenti(1) ➤ Mantenimento di tutti i requisiti sia in caso di successive modifiche, ristrutturazioni, subingressi.
<p>c) Presenza di adeguati spazi funzionali alla gestione differenziata ed igienica dei rifiuti, degli imballaggi e dei contenitori a perdere prodotti dall'attività, tali da incrementare la raccolta differenziata.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ apertura su nuovi locali ➤ trasferimento su nuovi locali ➤ Ristrutturazioni dei nuovi esercizi attivati sia dei preesistenti(1) ➤ Mantenimento di tutti i requisiti sia in caso di successive modifiche, ristrutturazioni, subingressi.
<p>d) Servizi igienici per il pubblico adeguati alla tipologia/dimensionamento dell'attività di cui almeno uno accessibile ai soggetti diversamente abili ed a tal fine opportunamente segnalati</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ apertura su nuovi locali ➤ trasferimento su nuovi locali ➤ Ristrutturazioni dei nuovi esercizi attivati sia dei preesistenti(1) ➤ Mantenimento di tutti i requisiti sia in caso di successive modifiche, ristrutturazioni, subingressi.
<p>d) Accessibilità da parte dei soggetti diversamente abili alla TOTALITA' dei locali destinati alla somministrazione al pubblico e non limitata a parti dell'esercizio</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ apertura su nuovi locali ➤ trasferimento su nuovi locali ➤ Ristrutturazioni dei nuovi esercizi attivati sia dei preesistenti(1) ➤ Mantenimento di tutti i requisiti sia in caso di successive modifiche, ristrutturazioni, subingressi.
<p>f) Obbligo di insonorizzazione per l'unità immobiliare in cui si vuole attivare l'esercizio di somministrazione.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ apertura su nuovi locali ➤ trasferimento su nuovi locali ➤ Ristrutturazioni dei nuovi esercizi attivati sia dei preesistenti(1) ➤ Mantenimento di tutti i requisiti sia in caso di successive modifiche, ristrutturazioni, subingressi. <p>.....</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Aperture e/o trasferimenti di attività di somministrazione anche se su locali già sede di somministrazione pre-esistente e cessata (art. 6, comma 3, della programmazione)

(1) Per esercizio **“PRE-ESISTENTE”** si intende la sede di attività già avviata e/o autorizzata ai sensi della precedente programmazione fondata su contingenti numerici e non su requisiti specifici strutturali e/o di servizio.

DICHIARAZIONE A FIRMA DI TECNICO ABILITATO ATTESTANTE IL RISPETTO DELLE CONDIZIONI E CRITERI DI PROGRAMMAZIONE PER I NUOVI INSEDIAMENTI e/o RISTRUTTURAZIONI DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE
(Approvati con delibera consiliare n. ____ del _____)

Il sottoscritto _____
 Nato a il _____
 Residente a _____, Via _____, n. _____
 C.F. _____, numero iscrizione _____ all' Ordine _____
 di _____

recapito telefonico _____ e.mail _____
 consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali richiamate all'art. 76 del DPR 28.12.2000, n. 445;

DICHIARA

che l'insediamento attività di somministrazione da ubicarsi in Via _____, n. _____

RISPETTA

- quanto previsto dai vigenti strumenti di pianificazione urbanistica comunale;
 i criteri fissati dalla programmazione comunale per gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande;

REQUISITO	ZONA	MOVIMENTO
a) dotazione parcheggi pertinenziali e pubblici , secondo gli standard stabiliti dai vigenti strumenti di pianificazione urbanistica comunale. Vedasi: art. 17 RUE, Tabella comma 9 – U.7 (pertinenziali) dotazione prevista nell'ambito sul quale insistono ai sensi del Rue b) Presenza adeguate aree per carico e scarico merci , non interferenti con gli spazi dei parcheggi pertinenziali o pubblici c). Presenza di adeguati spazi funzionali alla gestione differenziata ed igienica dei rifiuti , degli imballaggi e dei contenitori a perdere prodotti dall'attività, tali da incrementare la raccolta differenziata. d) Servizi igienici per il pubblico adeguati alla tipologia/dimensionamento dell'attività di cui almeno uno accessibile ai soggetti diversamente abili ed a tal fine opportunamente segnalati e) Accessibilità da parte dei soggetti diversamente abili alla TOTALITA' dei locali destinati alla somministrazione al pubblico e non limitata a parti dell'esercizio	TUTTO IL TERRITORIO	APERTURE e TRASFERIMENTI ❖ su nuovi locali di insediamento ❖ su locali sede di somministrazione pre-esistente ai nuovi criteri, qualora non ricorrano le condizioni di cui art. 6 co.3 RISTRUTTURAZIONE di qualsiasi esercizio di somministrazione anche se pre-esistente ai nuovi criteri, attivo o non. MANTENIMENTO REQUISITI nel caso di modifiche successive , sugli esercizi autorizzati ai sensi della nuova programmazione
f) Obbligo di insonorizzazione per l'unità immobiliare in cui si vuole attivare l'esercizio di somministrazione, a prescindere da sorgenti ed attività sonore significative . Resta inoltre fermo l'obbligo fissato dalla D.G.R. 673/2004 e dalle N.T.A. comunali, relativamente alla presentazione della Documentazione di Impatto Acustico (DOIMA) qualora siano anche presenti e/o esercitate sorgenti/attività sonore (a firma di tecnico abilitato). In caso contrario: presentazione dichiarazione sostitutiva di notorietà a firma di tecnico abilitato		TUTTO IL TERRITORIO

La presente dichiarazione viene resa nell'ambito dei seguenti procedimenti:

- domanda di **APERTURA** **S.C.I.A.** per **TRAFERIMENTO su nuovi locali**.
 domanda di **APERTURA** **S.C.I.A.** per **TRAFERIMENTO su locali già sede** di somministrazione **pre-esistente ai nuovi criteri**.
 S.C.I.A. amministrativa per **RISTRUTTURAZIONE su qualsiasi locale sede** di somministrazione;
 S.C.I.A. amministrativa per **MODIFICHE diverse dalla ristrutturazione, su**
 locali autorizzati ai sensi dei criteri strutturali/prestazionali **locali avviati precedentemente**
 PRATICA EDILIZIA presentata per l'intervento sopra indicato.
 e si **allega inoltre specifico lay-out finalizzato alla dimostrazione della sussistenza e/o mantenimento dei requisiti**.

Spazio per dichiarazioni ulteriori: _____

data

Firma e timbro

D.M. 17 dicembre 1992, n. 564 ⁽¹⁾. **Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande (2).** (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 febbraio 1993, n. 35.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 3, comma 1, della *legge 25 agosto 1991, n. 287*, contenente:

«Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sulla attività dei pubblici esercizi»;

Visto l'art. 17, comma 3, della *legge 23 agosto 1988, n. 400*;

Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con *regio decreto 18 giugno 1931, n. 773*;

Visto il regolamento per l'esecuzione del *testo unico 18 giugno 1931, n. 773*, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con *regio decreto 6 maggio 1940, n. 635*;

Visto l'art. 19, del *decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616*, contenente: «Attuazione della delega di cui all'art. 1 della *legge 22 luglio 1975, n. 382*»;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 5 ottobre 1992;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della citata *legge n. 400 del 1988* (nota n. 559/LEG/223.000.3/S.1 del 1° dicembre 1992);

Adotta il seguente regolamento:

Art.1

Sorvegliabilità esterna.

1. I locali e le aree adibiti, anche temporaneamente o per attività stagionale, ad esercizio per la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande devono avere caratteristiche costruttive tali da non impedire la sorvegliabilità delle vie d'accesso o d'uscita.
2. Le porte o altri ingressi devono consentire l'accesso diretto dalla strada, piazza o altro luogo pubblico e non possono essere utilizzati per l'accesso ad abitazioni private.
3. In caso di locali parzialmente interrati, gli accessi devono essere integralmente visibili dalla strada, piazza o altro luogo pubblico.
4. Nel caso di locali ubicati ad un livello o piano superiore a quello della strada, piazza o altro luogo pubblico d'accesso, la visibilità esterna deve essere specificamente verificata dall'autorità di pubblica sicurezza, che può prescrivere, quando la misura risulti sufficiente ai fini di cui al comma 1, l'apposizione di idonei sistemi di illuminazione e di segnalazione degli accessi e la chiusura di ulteriori vie d'accesso o d'uscita.

Art.2

Caratteristiche delle vie d'accesso.

1. Nessun impedimento deve essere frapposto all'ingresso o uscita del locale durante l'orario di apertura dell'esercizio e la porta d'accesso deve essere costruita in modo da consentire sempre l'apertura dall'esterno.

Art.3

Sorvegliabilità interna.

1. Le suddivisioni interne del locale, ad esclusione dei servizi igienici e dei vani non aperti al pubblico, non possono essere chiuse da porte o grate munite di serratura o da altri sistemi di chiusura che non consentano un immediato accesso.
2. Eventuali locali interni non aperti al pubblico devono essere indicati al momento della richiesta dell'autorizzazione di cui all'art. 3, comma 1, della *legge 25 agosto 1991, n. 287*, e non può essere impedito l'accesso agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza che effettuano i controlli ai sensi di legge.
3. In ogni caso deve essere assicurata mediante targhe o altre indicazioni anche luminose, quando prescritto, l'identificabilità degli accessi ai vani interni dell'esercizio e le vie d'uscita del medesimo.

Art.4.

Caratteristiche dei locali adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande annessi a circoli privati.

1. I locali di circoli privati o di enti in cui si somministrano alimenti o bevande devono essere ubicati all'interno della struttura adibita a sede del circolo o dell'ente collettivo e non devono avere accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici. All'esterno della struttura non possono essere apposte insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino le attività di somministrazione esercitate all'interno.

Art. 5

Norma transitoria.

1. I locali per i quali è già autorizzata, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la somministrazione di alimenti e bevande, dovranno essere resi conformi alle disposizioni degli articoli 2 e 3 del presente decreto entro il 31 ottobre 1994. Entro la stessa data, i circoli privati o enti che siano stati autorizzati, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, a somministrare alimenti e bevande, devono altresì ottemperare al divieto di apporre all'esterno dei locali insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino l'attività di somministrazione effettuata all'interno(3).
2. Le comunicazioni interne fra i locali adibiti a pubblico esercizio e i locali aventi diversa destinazione, esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento debbono essere chiuse a chiave durante l'orario di apertura del pubblico esercizio e deve essere impedito l'accesso a chiunque.

(3) Comma così sostituito dall'art. 1, *D.M. 5 agosto 1994, n. 534* (Gazz. Uff. 12 settembre 1994, n. 213).